V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

N. 2090-2646-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE MANCINI VINCENZO)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOGNONI, POCHETTI, SULOTTO, GRAMEGNA, SACCHI, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALDROVANDI, CAPONI, BRUNI, PELLIZZARI, di MARINO, PAJETTA GIULIANO, ARZILLI, MASCHIELLA, RAUCCI, GUGLIELMINO, MARRAS, CERAVOLO SERGIO, D'ALESSIO, D'ANGELO, TRIPODI GIROLAMO, DI MAURO

Presentata il 4 dicembre 1969

Modifica alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la scala mobile per le pensioni della previdenza sociale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, BODRATO, GITTI, COLOMBO VITTORINO, CALVI, AZIMONTI, BORRA, BIANCHI FORTUNATO, MENGOZZI

Presentata il 6 luglio 1970

Nuova disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1971

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Onorevoli Colleghi! — In sede di discussione svolta sia in Commissione che in aula prima dell'approvazione della legge n. 153 del 30 aprile 1969 (disegno di legge n. 1064 del 19 febbraio 1969), rilievi e osservazioni furono sollevati da più parti circa un più idoneo e razionale congegno che meglio rispondesse alla intravista necessità di adeguare il valore del trattamento pensionistico all'aumento del costo della vita (scala mobile), sì da mantenere pressoché intatto il potere di acquisto assicurato ai lavoratori pensionati all'atto della concessione della pensione.

Anche se al momento dell'approvazione della richiamata legge n. 153 del 30 aprile 1969 non si ritenne di poter introdurre un meccanismo diverso da quello previsto dallo articolo 19 della stessa legge, non mancarono successivamente proposte di modifica.

A ciò mirano le proposte di legge n. 2090 del 4 dicembre 1969 (Tognoni, Pochetti ed altri) e n. 2646 del 6 luglio 1970 (Zanibelli, Bodrato ed altri).

L'esigenza di riesaminare la disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si appalesò ancora più urgente in relazione alla notevole variazione del costo della vita verificatosi dal 1968 in poi, che ha in larga parte assorbito gli aumenti concessi a seguito dell'entrata in vigore della legge richiamata.

Si ebbe, tra l'altro, a rilevare che la rivalutazione delle pensioni da effettuarsi ogni biennio in misura percentuale uguale alla variazione riscontrata sull'indice medio del costo generale della vita, prendendo a riferimenti cicli annuali, assicurava la perequazione e quindi l'aumento delle pensioni con ritardo notevole rispetto al reale andamento del costo della vita. Si ritenne perciò necessario, da un lato, di anticipare di un anno il funzionamento della scala mobile, facendolo cioè scattare dal 1º gennaio 1970, e, dall'altro, di introdurre, ai fini del confronto, periodi più brevi del ciclo annuale (trimestre da agosto ad ottobre, come previsto dalla proposta n. 2646 dell'onorevole Zanibelli ed altri).

La proposta di legge n. 2090 dei colleghi Tognoni, Pochetti ed altri prevedeva altresì che tutte le pensioni, a decorrere dal 1º gennaio 1970, fossero aumentate in misura pari a 500 lire per ogni punto di aumento percentuale dell'indice del costo della vtia (la perequazione prevista dall'articolo 19 della legge n. 153 del 1969 vale solo in ipotesi di aumento pari o superiore al 2 per cento e si applica in misura percentuale uguale alla variazione e non in misura fissa).

La Commissione lavoro, esaminando le due proposte innanzi richiamate, riscontrata la necessità di una modifica che almeno riparasse in parte al meccanismo introdotto con l'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ritenne di chiedere l'assegnazione delle due proposte in sede legislativa, prima ancora che il Ministro del lavoro emanasse il decreto, che, accertata la variazione dell'indice del costo della vita, consentisse la possibilità di aumentare la misura delle pensioni a decorrere dal 1º gennaio 1971.

Le difficoltà insorte in sede di esame, per il previsto parere, da parte della V Commissione, non consentirono di accelerare, come era nei propositi della XIII Commissione, con l'ulteriore approfondimento, l'approvazione di un provvedimento nel frattempo largamente atteso dalle categorie interessate. E poiché erano stati sollevati problemi di copertura finanziaria, in relazione agli oneri derivanti dall'introduzione di un nuovo meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, anche escludendo la possibilità di introdurre un congegno di aumento delle pensioni in misura percentuale pari alla percentuale media di aumento delle retribuzioni derivante dai rinnovi contrattuali (articolo 2 della proposta di legge n. 2090, degli onorevoli Tognoni, Pochetti ed altri, relativamente al quale, secondo i voti formulati dai presentatori, si chiede alla Assemblea lo stralcio), la Commissione lavoro elaborò un nuovo testo che prevedeva la concessione di una indennità forfettaria di lire 13 mila ai titolari di pensione, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1971, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di quelle a carico delle gestioni speciali della assicurazione medesima per i lavoratori autonomi,

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nonché di quella prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (pensione sociale).

La proposta concessione, pur non correggendo il meccanismo di perequazione previsto dalla legge, esigenza che permane come problema di fondo da non ritenersi superato, tende a rispondere alla necessità di intervento in relazione all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno 1970.

MANCINI VINCENZO, Relatore.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Corresponsione ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e ai titolari di pensione sociale di un'indennità forfettaria in relazione all'aumento del costo della vita verificatosi nel 1970.

ART. 1.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1971 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e di quelle a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi. nonché ai titolari dei trattamenti minimi, è concessa per l'anno 1970 una indennità forfettaria di lire 13 mila, in relazione all'aumento del costo della vita verificatosi nello stesso anno.

L'importo verrà corrisposto in unica soluzione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente verrà corrisposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, liquidata o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1º genanio 1971.

ART. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico delle rispettive gestioni INPS.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2090

ART. 1.

Gli importi delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari a lire 500 per ogni uno per cento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo all'anno precedente a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione, il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo luglio-dicembre 1969 con quello medio relativo al periodo luglio-dicembre 1968.

L'aumento percentuale, derivante dal confronto di cui al comma precedente, si applica con effetto dal 1º gennaio 1970 alle pensioni liquidate con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1969.

Le misure dei trattamenti minimi raggiunte al 1º gennaio di ciascun anno, in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

La variazione percentuale dell'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

Gli importi delle pensioni indicate nel precedente articolo, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, sono inoltre aumentate con periodicità biennale in misura

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

percentuale pari alla percentuale media di aumento delle retribuzioni degli operai dell'industria derivante dal rinnovo di contratti collettivi di lavoro a carattere nazionale.

L'aumento di cui al comma precedente ha effetto dal 1º gennaio 1971 sulla base dell'aumento percentuale medio relativo ai contratti collettivi rinnovati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1970.

Le misure dei trattamenti minimi raggiunte al 1º gennaio 1971 per effetto del comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

La percentuale media di aumento di cui al primo comma, derivante dai contratti rinnovati nel biennio antecedente la data di decorrenza dell'aumento stesso, è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

ART. 3.

L'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

N. 2646

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al trimestre da agosto a ottobre dell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al trimestre da agosto a ottobre dell'anno 1968 ».